

Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.Ind.it e-mail:crlnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n°328 CSAT 23 del 26 febbraio 2019

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire <u>nei modi e termini di rito</u> gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono <u>esclusivamente</u> i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall' Avv.to Antonino Giannotta, dal Dott. Gianfranco Vallelunga e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con la partecipazione del rappresentante A.I.A. Sig. Lo Cicero Giuseppe, nella riunione del giorno 26 febbraio 2019 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 60/A

A.S.D. F.C. MEGARA AUGUSTA (SR) avverso squalifica fino al 31/12/2022 del calciatore sig. Luca Battaglia.

Campionato Under 17, Gara: Città di Francofonte/Megara Augusta del 22/12/2018.

Comunicato Ufficiale n. 33 del 31/12/2018 Delegazione Provinciale di Siracusa.

All'udienza odierna si da atto che la Procura Federale con nota del 25.02.2019 ha inviato la relazione finale sulle chieste indagini disposte da questa Corte con proprio provvedimento del 15.01.2019 pubblicato sul CU n. 258/ CSAT 17 di pari data.

Con detta relazione la Procura Federale evidenzia alcune contraddizioni in ordine ai fatti rappresentati nel ricorso.

Nessuno è comparso per la reclamante, benché regolarmente convocata.

In particolare si fa notare che la Società indica nel sig. Vaiasicca Andrea Mario quale autore dell'aggressione al DDG il quale nella relazione allegata al reclamo dichiara "di avere colpito il DDG con un calcio nel tentativo di distrarlo e difendere il compagno Vacanti che in quel momento si trovava indifeso poichè aggredito da un ADULTO".

Lo stesso Vaiasicca in sede di audizione dava una dichiarazione diversa dichiarando che dopo avere visto l'arbitro colpire il Vacanti con calci e pugni, nel tentativo di aiutarlo, causa il pavimento scivoloso e i tacchetti delle scarpe, cadeva addosso all'arbitro e involontariamente poggiava la pianta della scarpa sul suo corpo, verosimilmente, sulla coscia.

Detta dichiarazione contrasta altresì con quanto dichiarato dal Vacanti il quale nel corso dell'audizione davanti al rappresentante della Procura Federale ha dichiarato che a seguito di un diverbio con l'arbitro, aveva apostrofato quest'ultimo con un epiteto dall'evidente tenore volgare ed offensivo il quale per reazione lo aveva colpito verosimilmente con una manata alla spalla.

Tale ultima dichiarazione trova conferma nel referto dell'arbitro il quale dichiara che il Vacanti gli si scagliava contro e temendo di essere aggredito lo sospingeva per allontanarlo da sé.

Infine va evidenziato che il DDG posto dinanzi ad un album fotografico composto da sei fotografie ritraenti dei giocatori ha riconosciuto, senza dubbio alcuno, nella foto che riproduceva l'effige del sig. Luca Battaglia l'autore dell'aggressione a suo danno.

Di nessun apporto risultano le altre dichiarazioni assunte dalle persone presenti perchè intervenute dopo l'avvenuta aggressione.

In ragione delle superiori risultanze che confermano quanto riferito dal DDG nel suo referto non può esservi dubbio alcuno che l'autore dell'aggressione in danno del DDG sia il sig. Luca Battaglia.

Per quanto riguarda la sanzione questa Corte visto l'art. 16 comma 4 del C.G.S. il quale prescrive che in aggiunta alla sanzione disciplinare possono essere imposte prescrizioni dirette ad affermare il rispetto dei valori sportivi e a favorire i processi educativi e di reinserimento nell'ordinamento sportivo ritiene, anche in considerazione della giovane età

del calciatore di rideterminare a tutto il 31.08.2021 la squalifica a carico del sig. Luca Battaglia con l'obbligo di frequentare entro il 31.12.2019 uno dei corsi arbitri che saranno organizzati dalla Sezione AIA di Siracusa avvertendolo che il mancato rispetto di tale obbligo determinerà il suo deferimento alla Procura Federale per l'eventuale inasprimento della sanzione inflitta.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame, ridetermina a tutto il 31.08.2021 la squalifica a carico del sig. Luca Battaglia con l'obbligo di frequentare entro il 31.12.2019 uno dei corsi arbitri che saranno organizzati dalla Sezione AIA di Siracusa avvertendolo che il mancato rispetto di tale obbligo determinerà il suo deferimento alla Procura Federale per l'eventuale inasprimento della sanzione inflitta. Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Si dispone la comunicazione del presente provvedimento alla sezione AIA di Siracusa, con obbligo di comunicare a questa Corte Sportiva l'esatto adempimento degli obblighi imposti al sig. Battaglia Luca.

Procedimento n.89/A

30' di ritardo.

F.C.D. MORTELLITO (ME) Avverso sanzione punti uno di penalizzazione. Campionato C/1 C5 Gara: Mortellito/La Garitta Acireale C5 del 12.01.2019. C.U. n.288 del 01/02/2019.

Con rituale e tempestivo gravame la F.C.D. Mortellito impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata e ne chiede la revoca sostenendo, in buona sintesi, che:

- a) manca la percezione diretta degli ufficiali di gara in ordine a quanto denunciato dalla consorella;
- b) si rileva l'inesistenza di qualsiasi reale aggressione essendosi il tutto limitato ad uno scambio verbale a cui prendevano parte i giocatori di entrambe le squadre;
- c) l'impossibilità di provare che i traumi siano la conseguenza diretta della lamentata aggressione;
- d) che i fatti in questione vanno collocati ad oltre due ore prima della gara.
- La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. gode di fede privilegiata, rileva che all'arrivo degli ufficiali di gara, avvenuto alle ore 15,45, venivano fermati dai calciatori della Soc. "La Garitta Acireale C5" i quali sostenevano che un loro compagno era stato aggredito all'interno degli spogliatoio. Recatisi, quindi, all'interno degli spogliatoi gli arbitri vi rinvenivano solo un dirigente della Società ospitante ed i relativi giocatori. Nello stesso frangente (riferiscono ancora gli arbitri) udivano la sirena di un mezzo di soccorso per cui ritornavano nello spiazzo antistante lo spogliatoio constando che si trattava di una autoambulanza al cui interno vi era un soggetto visibilmente scosso che presentava un taglio sul labbro inferiore poi identificato nella persona del sig. Anastasi Angelo. Contemporaneamente intervenivano le

Occorre ricordare che ai sensi del comma 3.2 dell'art. 35 del C.G.S. qualora il procedimento in ordine alla regolarità della gara sia attivato d'iniziativa di una società esso si svolge anche sulla base delle deduzioni e, ove previste, delle controdeduzioni delle parti.

Forze dell'Ordine per gli accertamenti del caso tant'è che la gara in questione iniziava con

Circa la prova dei fatti è stato più volte ribadito da questa Corte che nel procedimento sportivo non si applica il principio penalistico per cui il fatto debba essere accertato "oltre ogni ragionevole dubbio" risultando sufficiente che gli indizi siano univoci e concordanti.

Orbene è certo che il sig. Anastasi Angelo in data 12.01.2019 abbia patito una lesione al labbro inferiore da attribuire ad un tesserato della odierna reclamante la quale per sua

stessa ammissione ammette che vi sia stato uno scontro che, per fini del tutto difensivi, definisce "verbale".

E' indubbio che a seguito della lesione subita il sig. Angelo Anastasi non ha preso parte alla gara tant'è che il suo nome risulta depennato dalla distinta consegnata al DDG con conseguente alterazione del potenziale atletico della società La Garitta Acireale C5.

L'episodio in questione inoltre non può certamente definirsi di lieve entità così come sostiene la reclamante in ragione del fatto che l'aggressione subita dal calciatore ha determinato a quest'ultimo delle lesioni seppure lievi.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto gravame e, per l'affetto, dispone addebitarsi la tassa reclamo pari a € 130,00, non versata.

Procedimento n. 91/A

A.S.D. Virtus Monreale (PA) avverso squalifica del Presidente/allenatore Guercia Giuseppe per sette gare; dei calciatori sigg.ri Seck Ansou per sei gare, Faye Musa e Zamouri Adem per cinque gare, Camara Malamen e Drammeh Ansumana per quattro gare; nonchè la comminazione dell'ammenda di €.150,00

Campionato 3° Categ Gir. "A" PA, Gara: A.S.D. Virtus Monreale/A.S.D. Sciara del 2/02/2019.

C.U. n.43 PA del 7/02/2019.

Preliminarmente occorre dichiarare la ritualità e tempestività dell'appello con cui la A.S.D. Virtus Monreale impugna le sanzioni indicate in epigrafe, sostenendo che i propri tesserati sarebbero stati immotivatamente accusati, segnatamente: il Presidente/allenatore Guercia Giuseppe, di aver tenuto un contegno offensivo nei confronti dell'arbitro e, dopo il provvedimento di espulsione, di aver colpito gli avversari con calci e pugni alle spalle; i calciatori Faye Musa e Zamouri Adem, di contegno offensivo nei confronti dell'arbitro e di aver partecipato alla rissa avvenuta durante la partita, dopo i provvedimenti disciplinati assunti dal direttore di gara; i calciatori Camara Malamen, Drammeh Ansumana e Seck Ansou, quest'ultimo con l'aggravante dell'essere il capitano, di aver partecipato alla rissa avvenuta durante la partita, dopo i provvedimenti disciplinati assunti dal direttore di gara.

A dire della ricorrente, infatti, i giocatori della Virtus avrebbero ripetutamente, ma invano, denunciato all'arbitro il comportamento antisportivo, razzista e provocatorio degli avversari, così, a seguito di un fallo subito dal proprio giocatore Faye Musa, al minuto 70° ca, l'allenatore Guercia Giuseppe, usciva dall'area tecnica lamentandosi con i giocatori avversari, senza sferrare né calci né pugni ma, anzi, tenendo un comportamento fedele ai compiti di allenatore ed educatore.

Nel mentre, lo stesso Faye Musa, si poneva "a tu per tu" con l'avversario, chiedendo spiegazioni. Si dava così inizio ad una "discussione verbale"; frattanto, l'arbitro, non presente ai fatti narrati, espelleva l'allenatore Guercia Giuseppe, trovato circa due metri fuori dall'area tecnica, il quale si allontanava senza protestare ed il calciatore Faye Musa che, intanto, si era avvicinato all'arbitro con i compagni per chiedere spiegazioni.

La ricorrente lamenta, infine, tanto il carattere fortemente sperequativo delle squalifiche tra le due squadre alla luce della circostanza che, dai documenti ufficiali, emergerebbe una responsabilità congiunta delle stesse, quanto l'assenza di indicazione specifica delle offese subite dall'arbitro, necessaria per la valutare della corrispondenza con le sanzioni comminate, concludendo per la revoca, o per la riduzione in via subordinata, delle squalifiche e dell'ammenda, con istanza istruttoria di audizione dei sigg.ri Guercia Pasquale, Compagno Giuseppe, e Guercia

Giuseppe.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nel merito, esaminati gli atti ed in particolare il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S., costituisce piena prova circa i comportamenti dei tesserati in occasione di una gara; sentita la parte ricorrente, in persona del V. Pres., sig. Guercia Pasquale, unica audizione ammissibile tra quelle richieste, ai sensi dell'art 36 n.6 C.G.S., ritiene che la reclamante non abbia fornito sufficienti elementi probatori a conforto della propria ricostruzione, non risultando esimenti, o comunque rilevanti ai fini della presente decisione, valutazioni in ordine a comportamenti precedenti (quali la riconosciuta correttezza della squadra ricorrente) od estranei (quali i "battibecchi" nella zona antistante lo spogliatoio) ai fatti che hanno determinato l'arbitro ad assumere i provvedimenti in oggetto.

Venendo ad analizzare le singole sanzioni, appare corretta l'irrogazione dell'ammenda a carico della ricorrente perché oggettivamente responsabile di avere impedito la regolare effettuazione della gara. La Corte, inoltre, ritiene non sia ravvisabile alcuna sperequazione del giudice sportivo nell'applicazione delle sanzioni

Per le sanzioni comminate al sig Guercia Giuseppe, possono ravvisarsi gli estremi, della condotta violenta nei confronti dei calciatori, delineabile, secondo la costante giurisprudenza federale, come "azione impetuosa ed incontrollata connotata da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali..." (Corte Giust. Fed. in CU n.161/CGF del 10.01.14, Corte Sportiva d'Appello II Sez. in CU n.056/CSA del 22.12.16, nonchè Corte Sportiva Appello, Sez. Unite in CU n.114/CSA del 3/2017) ma, non la "particolare gravità" di cui alla nuova formulazione dell'art 19 del C.G.S.; può ravvisarsi la condotta ingiuriosa nei confronti dell'ufficiale di gara, nonchè la condotta gravemente antisportiva dello stesso, anche in considerazione della duplice veste di giocatore ed allenatore, con riferimento alla nuova formulazione dell'art.19 co 4Bis C.G.S.

Per le sanzioni nei confronti dei calciatori Faye Musa e Zamouri Adem, possono ravvisarsi gli estremi della condotta ingiuriosa nei confronti dell'ufficiale di gara e violenta nei confronti dei calciatori.

Per le sanzioni nei confronti del calciatore Seck Ansou possono ravvisarsi gli estremi della condotta gravemente antisportiva, nonchè della condotta violenta nei confronti dei calciatori, con l'aggravante dell'essere il capitano della squadra.

Per le sanzioni nei confronti dei calciatori Camara Malamen e Drammeh Ansumana possono ravvisarsi gli estremi della condotta gravemente antisportiva, nonchè della condotta violenta nei confronti dei calciatori.

Sotto i profili trattati, quindi, il gravame non merita accoglimento, ragion per cui si ritiene di dovere confermare le sanzioni a carico dei calciatori Guercia Giuseppe e Seck Ansou e di aggravarle per i calciatori Camara Malamen e Drammeh Ansumana, così come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, respinge il ricorso, conferma in sette gare la squalifica a carico del calciatore sig. Guercia Giuseppe ed in sei giornate la squalifica del calciatore Seck Ansou; determina in cinque giornate la squalifica per i calciatori Camara Malamen e Drammeh Ansumana. Conferma l'ammenda a carico della A.S.D. Virtus Monreale.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo, pari a € 130,00, non versata.

Procedimento n.96/A

A.S.D. JUNIOR CATANIA (CT) Avverso la sanzione dell'ammenda di € 150,00.

Campionato Under 16 Regionale Fascia "B" Gara: Ragazzini/Junior Catania del 10.02.2019.

C.U. n.304/sgs 106 del 13.02.2019.

Procedimento 97/A

A.S.D RAGAZZINI (CT) Avverso la sanzione dell'ammenda di € 150,00.

Campionato Under 16 Regionale Fascia "B" Gara: Ragazzini/Junior Catania del 10.02.2019.

C.U. n.304/sgs 106 del 13.02.2019.

Con tempestivo gravame l'A.S.D. Junior Catania e l'A.S.D. Ragazzini, in persona dei loro rispettivi rappresentanti legali, impugnano (con gravami fotocopia) la sanzione loro rispettivamente irrogata dal GST chiedendone la revoca sostenendo, in buona sintesi che nessuna rissa si sarebbe verificata né tra i giocatori e le panchine né tanto meno con il pubblico così come dalle dichiarazioni rilasciate da alcuni soggetti apparentemente presenti alla gara.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, vista la connessione oggettiva dei due reclami, dispone, anche per economia processuale, riunirsi i due procedimenti.

Sempre in via preliminare va dichiarata l'inammissibilità delle dichiarazioni rese da soggetti che avrebbero asseritamente assistito alla gara.

Nel merito, letto il referto di gara che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 e 2.1 del C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati e del pubblico in occasione dello svolgimento delle gare, si rileva che nei minuti finali del secondo tempo avveniva una rissa in campo che vedeva coinvolti non solo i calciatori in campo ma anche soggetti occupanti le rispettive panchine per via di un presunto pugno ai danni del calciatore n.5 della Soc. Ragazzini.

Il DDG riferisce che oltre alla rissa in campo è avvenuta anche una rissa tra le persone che assistevano alla gara.

Lo stesso DDG, infine, riferisce di essere stato oggetto di continui insulti da parte di una coppia di genitori il cui figlio partecipava alla gara con la Soc. Junior Catania.

In ragione di quanto sopra il gravame può trovare solo parziale accoglimento in ragione del fatto che l'episodio, così come descritto dal DDG e dallo stesso definita "rissa" in maniera del tutto generica ed impersonale, non possa essere considerata tale da un punto di vista tecnico-giuridico alla luce della circostanza che lo stesso DDG non ha ritenuto di prendere alcun provvedimento disciplinare nei confronti di alcuno dei tesserati che vi avrebbero partecipato e che la gara ha avuto regolare prosieguo.

Restano ferme, di contro la responsabilità delle società in ordine a quanto addebitato alle rispettive tifoserie per la qualcosa le sanzioni devo essere rideterminate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale riforma degli impugnati provvedimenti ridetermina in € 100,00 l'ammenda a carico di ciascuna società.

Per l'effetto dispone non addebitarsi le rispettive tasse reclamo.

Procedimento n. 98/A

A.C.D. Città di Casteldaccia avverso squalifica per cinque giornate del calciatore sig. Davide Girgenti.

Campionato Promozione Gir. "B" Gara: A.C.D. Città di Casteldaccia/A.S.C.S.D. L'iniziativa Due Torri del 10/02/2019.

C.U. n.305 del 13/02/2019.

Preliminarmente occorre dichiarare la ritualità e tempestività dell'appello con cui la A.C.D. Città di Casteldaccia impugna la sanzione indicata in epigrafe, sostenendo che il proprio tesserato sarebbe stato immotivatamente accusato di aver colpito l'avversario con una ginocchiata volontaria in direzione del capo dinanzi allo sguardo nel direttore di gara. cosa assolutamente impossibile poichè il calciatore era impegnato a scusarsi e rialzare l'avversario che si dichiarava disponibile a rilasciare dichiarazione in favore del calciatore e chiedendo l'annullamento della squalifica o, in via subordinata, la riduzione equamente rapportata all'effettiva gravità dei fatti.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nel merito, esaminati gli atti ed in particolare il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S., costituisce piena prova circa i comportamenti dei tesserati in occasione di una gara, rileva come la reclamante non fornisca alcun elemento a conforto della propria ricostruzione che, rimane, pertanto, relegata alla pura labialità, così come anche per la sedicente disponibilità del calciatore avversario ad una presunta dichiarazione favorevole.

Per quanto attiene alla lamentata eccessiva afflittività, attenendosi esclusivamente alla ricostruzione del referto di gara, si osservi come la circostanza che il calciatore Davide Girgenti abbia colpito con una ginocchiata al capo l'avversario già a terra, consenta di ravvisare gli estremi della condotta violenta, delineabile, secondo la costante giurisprudenza federale, come "azione impetuosa ed incontrollata connotata da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali..." (Corte Giust. Fed. in CU n.161/CGF del 10.01.14, Corte Sportiva d'Appello II Sez. in CU n.056/CSA del 22.12.16, nonchè Corte Sportiva Appello, Sez. Unite in CU n.114/CSA del 3/2017) ma, non anche la "particolare gravità" di cui alla nuova formulazione dell'art 19 del CGS.

Sotto questo profilo il gravame risulta parzialmente fondato, non ritenendosi particolarmente violenta la condotta del calciatore riscontrata negli atti ufficiali di gara; ragion per cui si ritiene di dovere rideterminare in termini più equi le sanzioni a carico del calciatore Davide Girgenti, così come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rigettate le ulteriori domande, in parziale accoglimento del proposto gravame, ridetermina, in tre gare la squalifica a carico del calciatore sig. Davide Girgenti.

Stante l'accoglimento parziale del gravame dispone non addebitarsi la tassa reclamo.

Corte Sportiva di Appello Territoriale Il Presidente Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 26 febbraio 2019

IL SEGRETARIO Maria GATTO IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI